

Comune di Lastra a Signa

Città Metropolitana di Firenze

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che il seguente documento, estratto in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Lastra a Signa, nel rispetto delle regole tecniche del CAD, è conforme all'originale, sottoscritto con firma digitale valida e conforme alla relativa certificazione, in tutte le sue componenti come registrato al:

Protocollo informatico n. 3462 del 19/02/2026 avente oggetto: DELIBERAZIONE N. 14/2026/PASP COMUNE DI LASTRA A SIGNA.

Elenco Impronte:

- TestodelMessaggio.html
7088EF4EB2C51679FFC87039D40CF16514AA9C9C6633F723F6F382F4B5B6961DEF229C3CC70AD72650CBB2E34
AF29E53993A6133B4F0BF988F7E416C6F89738F
- delibera n. 14 2026 PASP Lastra a Signa_signed_signed_signed_Marcato_.pdf
5B7FD17E66FDD999414B4846B3658BAF36C246DBF5BCFC611D2414342875326B6AFC52DDA6C35947BB28AF37
A24A6778C7574CD441DE1C7DF5FC4838F58B34ED

Copia prodotta a Lastra a Signa in data

L'incaricato



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario (relatore)
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 12 febbraio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste le richieste del Magistrato istruttore (*prot. n. SEZ_CON_TOS-SC-TOS000173/2026*) e le note del Comune di Lastra a Signa (*prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS0000260/2026* e n. *SEZ_CON_TOS-SC_TOS0000650/2026*);

Vista l'ordinanza n. 3/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 14 gennaio 2026 (*prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0000163*), il Comune di Lastra a Signa trasmetteva a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (d'ora in poi, anche TUSP), la deliberazione del Consiglio comunale del 13/1/2026, n. 3 avente ad oggetto "*Acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di quote societarie in Farmapiana società benefit S.p.a. e affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale*". La deliberazione risulta corredata dei seguenti allegati: i) Richiesta di ingresso in Farmapiana S.p.a. società *benefit* (all. 1); ii) Manifestazione di interesse per l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale (all. 2); iii) *Business Plan* (all. 3); iv) Statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A. (all. 4); v) Regolamento sul controllo analogo (all. 5); vi) Relazione ex art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e art. 14 e art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 "*Acquisto di partecipazione di quote di Farmapiana S.p.A. ai fini dell'affidamento della gestione del servizio pubblico relativo alla farmacia di titolarità del Comune di Lastra a Signa*" (all. 6, d'ora, in poi, Relazione); vii) schema di contratto di servizio, con allegato il *business plan* (all. 7); viii) certificato notarile dell'Assemblea straordinaria di Farmapiana del 30/12/2025 (all. 8); ix) Statuto di Farmapiana società *benefit* S.p.A. vigente (all. 9); x) parere dell'Organo di revisione ex art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 (all. 10).

Più in dettaglio, l'Ente ha deliberato: "(omissis) 2. di approvare la partecipazione del Comune di Lastra nella società "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A.", disponendo l'acquisizione, come concordato tra l'Ente e Farmapiana, di n. 10.000 azioni al valore di patrimonio netto; 2. di dare atto in particolare che così come concordato con "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A." ogni azione, avente valore nominale pari a € 1,00, presenterà un sovrapprezzo pari a € 0,1422, e per effetto di tale operazione, il Comune di Lastra a Signa corrisponderà un importo complessivo di € 11.421,98; 3. di approvare il contestuale affidamento in house del servizio farmaceutico comunale a favore di "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A." della sede n. 5 posta in S.M. A Castagnolo 5-7 all'interno del Centro Commerciale Unicoop; 4. di approvare il nuovo Statuto della società di FARMAPIANA Società Benefit S.p.A. (ALL 9) nonché il Regolamento per il controllo analogo congiunto (ALL 5) e di autorizzare conseguentemente il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del capitale sociale di FARMAPIANA Società Benefit S.p.A. per la quota di partecipazione del Comune di Lastra a Signa che sarà pari al 0,114% del capitale sociale; 5. di dare atto che il Comune di Lastra a Signa, in applicazione

delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del TUSP, ha assolto all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione in oggetto a forme di consultazione pubblicandolo oltre che Albo Pretorio dell'Ente, anche sulla home page del proprio sito internet istituzionale, nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati", per una durata di 15 giorni; 6. di dare che non sono pervenute osservazioni circa lo schema di delibera di consiglio oggetto dell'avvenuta pubblicazione; 7. di approvare la "Relazione ex artt. 5 del d. lgs 175 del 2016 TUSP e ex art 14 e 17 d. lgs. 201 del 2022 acquisto di partecipazione di quote di Farmapiana s.p.a. ai fini dell'affidamento della gestione del servizio pubblico relativo alla farmacia di titolarità del comune di Lastra a Signa", dando atto del rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 175/2016 e del D. lgs 201/2022 così come esplicitate nel presente atto e nella relazione allegata (sub ALL 6); 8. di dare atto che la somma necessaria per l'acquisto, pari ad € 11.421,98 risulta finanziata sul Bilancio Previsione Triennale 2025-2027/PEG DEF 2026 nel modo seguente: Cap. 3004 "Conferimento Farmapiana", COD. PCI 3010102; 9. di approvare lo schema di contratto di servizio sub ALL 7 (comprensivo dei relativi allegati), dando atto che il contratto potrà essere sottoscritto decorso il periodo di stand-still di cui all'art. 17, comma 3, d.lgs. 201/2022, decorrente dalla pubblicazione della presente delibera sul sito dell'ANAC ai sensi dell'art. 31 comma 2 del medesimo decreto; (omissis) 13. di trasmettere il presente atto a FARMAPIANA Società Benefit S.p.A., agli altri Comuni Soci, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché all'Anac per la pubblicazione di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 210/2022" (così, deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2026).

2. Tanto premesso, nell'intento di acquisire ogni elemento utile alla completezza del quadro istruttorio, il Magistrato istruttore ravvisava la necessità di richiedere, in primo luogo, chiarimenti in merito all'eventuale perfezionamento dell'operazione, successivamente alla trasmissione della predetta deliberazione a questa Corte ex art. 5 T.U.S.P. Secondariamente, formulava specifico quesito istruttorio in ordine alla sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. Veniva inoltre richiesta la trasmissione di documentazione integrativa. (nota prot. n. 173/2026).

2.1. Con note prot. n. 260/2026 e prot. n. 650/2026, il Comune di Lastra a Signa forniva tempestivo riscontro, trasmettendo la documentazione richiesta.

3. Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P.

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione

di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) in una società già costituita sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la ratio nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Occorre rammentare, infatti, che l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con il chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurre l'impatto sulla finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2020). Il T.U.S.P., infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso al modulo societario, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2022).

È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni del novellato art. 5 T.U.S.P., le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto deliberativo, sottoponendolo ora all'esame della Corte dei conti.

1.1. In merito alla natura della nuova funzione intestata alla magistratura contabile, le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) hanno ritenuto che l'espressa qualificazione della pronuncia della Corte dei conti quale *“parere”*, da parte del legislatore, conferisca una fisionomia atipica al controllo su un atto specifico e concreto, di cui la norma individua anche i parametri di riferimento. La predetta qualificazione in termini di parere, invero, appare funzionale all'obiettivo del legislatore di ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei conti, sull'operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria, senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi al vaglio stesso.

Infatti, da un lato, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro un arco temporale predeterminato (i.e., sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo), con facoltà, in difetto, per

l'amministrazione di procedere ugualmente; dall'altro, ove il parere della Corte dei conti sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata ("analitica"), evidenziando le puntuali ragioni per le quali intenda discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione.

Pertanto, la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. postula l'espletamento di una peculiare funzione di controllo di cui il legislatore delinea i tratti essenziali, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti (così, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

1.2. Per effetto del richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3, del T.U.S.P. ai precedenti commi 1 e 2, la Corte dei conti è tenuta a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: i) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); ii) alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) all'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

1.3. In merito agli aspetti procedurali del controllo, il legislatore si è limitato a precisare i termini entro i quali la Corte dei conti deve procedere all'esame dell'atto deliberativo (i.e., sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo), tempistiche e modalità di comunicazione all'amministrazione dell'esito finale della verifica, nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima; l'art. 5 del T.U.S.P. nulla prevede, invece, sull'eventuale espletamento di attività istruttoria. L'assenza di una disciplina specifica in tal senso non preclude tuttavia che, nell'esercizio delle funzioni de qua, la Corte dei conti, ravvisandone la necessità, possa acquisire chiarimenti da parte dell'amministrazione. Difatti, anche in ragione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della Corte, l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i necessari elementi valutativi, in particolare nei casi in cui gli atti trasmessi non siano sufficientemente corredati da quanto utile allo scrutinio. Sul punto, va peraltro sottolineato che l'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere generalizzato alla Corte dei conti di richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale all'espletamento delle proprie funzioni di controllo (cfr. anche l'art. 16 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

In tal senso depone anche la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede

di controllo, ove è stato affermato che la magistratura contabile “può richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell'amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta [giorni]”.

1.4. Con riguardo, infine, agli esiti della funzione di controllo in discorso, il legislatore ha previsto, da un lato, che l'amministrazione pubblica, in caso di mancato pronunciamento entro sessanta giorni, possa procedere alla costituzione o all'acquisizione della società e, dall'altro, che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, lo stesso ente istante - ove intenda comunque procedere - motivi analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsi dalla pronuncia della Corte, dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

2. L'atto deliberativo n. 3/2026 e l'ambito oggettivo di cui all'art. 5 T.U.S.P.

L'atto deliberativo n. 3/2026 “Acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di quote societarie in Farmapiana società benefit S.p.a. e affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale” rientra nel perimetro applicativo oggettivo dell'art. 5, comma 3, del T.U.S.P., in quanto l'operazione ivi approvata attiene all'acquisto di una partecipazione diretta in una società già costituita, denominata Farmapiana benefit S.p.A. (d'ora in poi, anche, Farmapiana), mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale, da liberare con un conferimento in denaro.

Prima di procedere all'esame dei profili formali e sostanziali dell'atto consiliare n. 3/2026, appare utile sin d'ora precisare che la funzione di controllo ex art. 5, comma 3, T.U.S.P. è esercitata sul predetto atto limitatamente all'acquisto, da parte del Comune, della partecipazione societaria in Farmapiana, mediante conferimento in denaro, e per i parametri indicati dal legislatore, esulando dalla cognizione di questa Corte ogni valutazione sulla più ampia operazione di affidamento della gestione del servizio farmaceutico secondo il modulo dell'*in house providing*. Pertanto, ogni riferimento al successivo affidamento *in house* e alla relazione redatta dall'Ente ex art. 14 e 17 del d.lgs. n. 201 del 2022, e allegata alla deliberazione consiliare n. 3/2026, è effettuato ai limitati fini di acquisire elementi informativi utili per l'esercizio delle funzioni ex art. 5 T.U.S.P. sull'operazione di acquisizione della partecipazione in Farmapiana.

3. Profili formali: modalità di adozione dell'atto deliberativo ex artt. 5, comma 2, e 8 del T.U.S.P.

In merito ai profili “formali”, il Collegio rileva che l'operazione in esame è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale, come richiesto dall'art. 8, commi 1 e 2, T.U.S.P. e art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 (d'ora in poi, anche, T.U.E.L.). L'atto deliberativo in discorso è corredato del parere del Collegio dei Revisori e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 TUEL.

3.1. Sotto il rispetto dei vincoli tipologici, il Collegio rileva che Farmapiana è una società benefit. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che le Pubbliche amministrazioni “possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche

in forma cooperativa”.

L’assenza di un’espressa menzione della società *benefit* nella previsione legislativa testé richiamata impone di affrontare in via preliminare la questione della riconducibilità della stessa all’interno del perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni.

Nel nostro ordinamento la società *benefit* è stata introdotta in tempi piuttosto recenti ad opera dell’art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015 (cd. Legge di stabilità per l’anno 2016), in cui è confluito il testo originariamente oggetto di un disegno di legge autonomo (A.S. n. 1882). Nella nozione coniata dal legislatore trattasi di società che *“nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.

La disciplina replica il modello della *benefit corporation* introdotto negli Stati Uniti d’America, dapprima nello Stato del Maryland (cfr. Senate Bill del 13 aprile 2010, n. 690) e successivamente adottato anche da altri Stati federali.

L’elemento caratterizzante della società *benefit* è di conciliare lo scopo di lucro con il perseguimento di un *general public benefit*. Tale profilo traspare anche dalla disamina della Relazione illustrativa al disegno di legge A.S. n. 1882, poi confluita nella legge di stabilità per l’anno 2016, ove è precisato: *“L’intento della proposta è (omissis) proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”*.

La configurazione strutturale di tale società presenta taluni punti di discontinuità con la disciplina del contratto di società. È d’uopo, infatti, rammentare che la causa del contratto di società è identificata dall’art. 2247 c.c. nell’esercizio in comune di un’attività economica e nello scopo lucrativo dei contraenti, ossia nella produzione di utili (i.e., scopo di lucro oggettivo) e nella loro successiva divisione tra i soci (i.e., scopo di lucro soggettivo). Peraltro, tutti gli enti disciplinati dal Libro V del codice civile mirano a soddisfare finalità economiche dei soci, che nelle società lucrative si realizzano principalmente attraverso la ripartizione di utili (art. 2247 c.c.), mentre nelle cooperative (e nei consorzi con attività esterna) si sostanziano nel conseguimento di benefici mutualistici (cfr. art. 2511 c.c.).

Ciononostante, questa Corte non ignora il dibattito sorto a partire dagli anni settanta del secolo

scorso - dapprima dottrinario e successivamente positivizzato - sulla neutralità dello scopo sociale: le società di capitali sarebbero strutture causalmente neutre e, pertanto, impiegabili, nell'esercizio dell'autonomia privata, per la realizzazione di qualsiasi scopo lucrativo, economico e sociale.

Da diversi decenni il legislatore ha cominciato progressivamente ad enucleare e regolamentare nuove categorie di enti soggetti a regimi speciali, per lo più di tipo promozionale, in ragione dello svolgimento di attività di interesse generale (ad esempio, produzione di beni o servizi di utilità sociale) e delle finalità non lucrative dei partecipanti (cd. "non-profit") attraverso la fruizione dei beni o servizi prodotti dall'ente e suscettibili di fruizione individuale, mediante scambi mutualistici. Basti pensare, in tempi più recenti, alla disciplina delle ONLUS (art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 460 del 1997) o dell'impresa sociale (art. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017).

Nei corpi normativi appena citati l'assenza del fine di lucro - tradotta nel divieto di ripartizione di utili o avanzi di gestione durante la vita sociale, nella loro destinazione esclusiva alle attività istituzionali e nella devoluzione del patrimonio di liquidazione ad enti con finalità analoghe, fatte salve le eccezioni di legge - è imposta con particolare rigore, anche nei confronti di enti costituiti in forma di società disciplinate dal Titolo V del codice civile (cfr. ad esempio, art. 10, comma 1, lett. d), e), f), del d.lgs. n. 460 del 1997 e art. 3, commi 2 e 3, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 2017), per i quali - come noto - la divisione degli utili tra i soci costituisce elemento proprio della causa del contratto (art. 2247 c.c.).

Rispetto alle fattispecie testé enucleate la società *benefit* si pone in una posizione mediana, in cui lo scopo di lucro "convive" con quello del beneficio comune. In tale prospettiva, le società in discorso appaiono caratterizzate, per così dire, da uno scopo duplice.

Ai sensi dell'art. 1, commi 378 e 376, della legge n. 208 del 2015 per "*beneficio comune*" si intende "*il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376*", ossia "*nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*".

Nel raffronto con le altre discipline, la peculiarità di tale società risiede nella circostanza che il perseguimento di un "beneficio comune" non assurge a mera scelta strategica dell'impresa, ma costituisce elemento caratterizzante della stessa al punto tale da integrarne l'oggetto sociale.

A conforto di ciò, l'art. 1, comma 377, della legge n. 208 del 2015 dispone che le "*finalità di cui al comma 376 [i.e., una o più finalità di beneficio comune] sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto*". Nella medesima direzione l'art. 1, comma 379, della legge n. 208 del 2015 prevede che la "*società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune*".

che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile”.

Le considerazioni che precedono impongono una riflessione al fine di comprendere a livello morfologico se la società *benefit* costituisca un modello “diverso”, rispetto ai canoni codicistici tradizionali di fare impresa, o assurga a nuovo “tipo” di società, ulteriore rispetto alla società azionaria e a responsabilità limitata. Tale profilo assume rilievo non solo di tipo definitorio, ma presenta significativi risvolti operativi in termini di osservanza dei vincoli tipologici ex art 3 T.U.S.P. e, per l’effetto, di sussumibilità dell’operazione nell’alveo applicativo dell’art. 5 T.U.S.P.

Allo scopo, questa Corte ritiene di dover analizzare le singole previsioni contenute all’art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015, tenuto conto anche della *voluntas legis* desumibile dalla relazione illustrativa.

In tale sede, il legislatore ha previsto specifici requisiti che la società *benefit* deve possedere in ordine al contenuto dello statuto, alla *governance* sociale, agli obblighi di rendicontazione e di trasparenza, nonché ai presidi di “reazione” nell’ipotesi in cui la stessa non persegua le finalità di beneficio comune (i.e., applicazione del d.lgs. n. 145 del 2007 in materia di pubblicità ingannevole e delle disposizioni del codice del consumo, di cui d.lgs. n. 206 del 2005). Al di fuori di tali previsioni, l’art. comma 377, della legge n. 208 del 2015 opera un rinvio integrale alla disciplina del codice civile, disponendo che *“le finalità [i.e., una o più finalità di beneficio comune] possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”*.

Le considerazioni che precedono mostrano come le richiamate previsioni legislative non introducano un nuovo tipo societario, ulteriore rispetto alla società azionaria e a responsabilità limitata; la società *benefit*, al contrario, si inserisce all’interno delle categorie tipologiche già previste dal codice civile.

In altri termini, l’art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015 individua un nuovo modello, un diverso modo di fare impresa, curandosi di “adattare” la struttura tipica delle società di capitali - disciplinata al libro V, titoli V e VI, del codice civile - alle finalità cui i soggetti *benefit* in discorso devono legislativamente tendere.

Tale ricostruzione trova esplicito conforto nella Relazione illustrativa al disegno di legge A.S. n. 1882, poi confluita nella legge di stabilità per l’anno 2016, ove è precisato: *“In sostanza, superando l’approccio «classico» del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale”*.

Peraltro, a differenza di quanto avviene per l'impresa sociale, il cui utilizzo è espressamente interdetto alle Pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, nel caso delle società *benefit* il legislatore non pone alcun limite specifico in capo ai possibili soci pubblici.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che Farmapiana benefit S.p.A., essendo riconducibile al tipo "società per azioni" rientri nei vincoli tipologici consentiti dall'art. 3 T.U.S.P. e, dunque, nel perimetro applicativo dell'art. 5 T.U.S.P. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 11/2025/PASP).

3.1.1. Dall'analisi dello Statuto societario allegato alla deliberazione n. 3 del 2026 (all. 9), il Collegio rileva che Farmapiana si qualifica, oltre che come società benefit, come "*società in house*", avente quale oggetto sociale principale la gestione di farmacie (art. 4). L'analisi delle previsioni statutarie deve considerare, pertanto, non solo quelle statutarie specifiche del tipo (i.e., società azionaria), ma anche le disposizioni dettate per le società *in house* ex art. 16 TUSP e per la società *benefit* ex art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015.

Farmapiana è una società a capitale interamente pubblico. La partecipazione societaria, ai sensi dell'art. 6, c. 1, dello Statuto, è riservata ai Comuni e alle Province della Regione Toscana, agli enti pubblici ed "*altri soggetti, di diritto pubblico o privato, purché a capitale interamente pubblico*". Tale regola statutaria è ulteriormente rafforzata dal secondo comma dell'art. 6 citato, a mente del quale "*Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.*" Lo Statuto prevede, inoltre, che le azioni siano trasferibili "*solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al precedente art. 4, di cui sono titolari.*" (art. 10). Tali ultime disposizioni (art. 6, c. 2 e art. 10 dello Statuto) preservano il requisito della partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale anche durante la vita della Società.

Farmapiana è inoltre soggetta al controllo analogo congiunto dei soci (art. 1, c. 3, dello Statuto), che lo esercitano mediante il "Comitato dei Soci". Tale organismo "*rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "Regolamento del controllo analogo congiunto" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali*" (art. 22 dello Statuto).

La società si è inoltre munita di un "*Regolamento del controllo analogo congiunto*" (all. 5, alla delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2026), il cui obiettivo "*è garantire che la gestione della società sia sottoposta a un controllo effettivo, strutturato e continuo, analogo a quello esercitato dagli enti soci sui propri*

*uffici, in conformità al regime di in house providing” (così, art. 1, c. 2, Regolamento). Il Regolamento in discorso, oltre a disciplinare la composizione (art. 3), le funzioni (art. 4) e le modalità di funzionamento (artt. 5 e 7) del Comitato dei soci – così come disposto dall’art. 22 dello Statuto – prevede ulteriori strumenti atti a garantire l’esercizio del controllo analogo congiunto su Farmapiana da parte dei soci pubblici, quali la possibilità, riconosciuta a questi ultimi, di designare propri rappresentanti per assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione (senza diritto di voto) ovvero di richiedere *audit* e verifiche periodiche sull’attività della società (art. 8 “*Strumenti aggiuntivi di controllo*”).*

Al riguardo, va rammentato che la Corte di giustizia, con sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07, ha ritenuto “validi strumenti” per l’esercizio del controllo analogo congiunto organi come i Comitati tecnici o unitari in presenza delle seguenti condizioni: *i)* che ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante nel Comitato; *ii)* che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità; *iii)* che vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l’autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l’imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 189/2025/VSG). Nel caso di specie, il Comitato dei soci soddisfa le predette condizioni.

Il Regolamento prevede, infine, una “*Clausola di salvaguardia del controllo pubblico*” (art. 9), la quale così dispone: “1. Ogni decisione o operazione che possa alterare la natura della società quale soggetto in house providing deve essere previamente approvata dall’Assemblea dei Soci, previo parere vincolante del Comitato dei Soci. 2. La società si impegna a garantire che il controllo pubblico sia sempre mantenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale”.

Parimenti sussiste il c.d. requisito dell’attività prevalente, atteso che l’art. 1, c. 4, dello Statuto prevede che la “La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che almeno l’80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri soci. Rientra tra i compiti affidati dai soci anche la distribuzione intermedia e l’erogazione di servizi di cui al successivo art. 4, comma 2”.

Le norme statutarie che disciplinano l’organo amministrativo non risultano pienamente conformi alle disposizioni recate dall’art. 11 T.U.S.P. (cfr. artt. 19 e 21 dello Statuto); in particolare, rileva la previsione di cui all’art. 21.4, a mente della quale “Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vicepresidente”.

Al riguardo, è d’uopo rammentare, infatti che l’art. 11, c. 9, lett. b), del TUSP recita: “Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: (omissis) b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi”.

Preme inoltre rilevare come non siano state riprodotte nelle disposizioni statutarie le seguenti previsioni di legge: *i)* obbligo, per i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, di possedere i prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia; *ii)* obbligo per l'assemblea di adottare una delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, per il caso in cui decida che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile; *iii)* divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; *iv)* divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Da ultimo, lo statuto reca le specifiche previsioni richieste dall'art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015.

3.2. Tanto precisato, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover soffermare l'attenzione su due ulteriori adempimenti che gravano sull'ente nel procedimento di adozione della deliberazione in discorso, relativi alla messa in consultazione dello schema di atto deliberativo e alla compatibilità dell'intervento con la disciplina in materia di aiuti di stato.

3.2.1. In ordine al primo profilo, va ricordato che l'art. 5, comma 2, T.U.S.P. (2° parte) recita: *"Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*.

Nell'atto deliberativo trasmesso veniva dato atto che *"il Comune di Lastra a Signa, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del TUSP, ha assolto all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione in oggetto a forme di consultazione pubblicandolo oltre che Albo Pretorio dell'Ente, anche sulla home page del proprio sito internet istituzionale, nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati", per una durata di 15 giorni"* (così, atto consiliare n. 3 del 2026, punto 5).

In sede istruttoria (nota prot. n. 173/2026), venivano richiesti chiarimenti in merito all'assolvimento del predetto adempimento, in ragione della circostanza che nella sezione *"Amministrazione trasparente – Enti controllati"* non era stata rinvenuta alcuna documentazione.

A riscontro (nota prot. n. 260/2026), l'Ente ha rappresentato di aver provveduto alle pubblicazioni previste dall'art. 5, comma 2, TUSP, precisando che le stesse sono state disciplinate, per la procedura in oggetto, dalla delibera di Giunta n. 127 del 9/12/2025. Più in dettaglio, il Comune ha riferito che *"le pubblicazioni della Delibera di Giunta municipale n. 127/2025 col relativo allegato, ad oggetto "Acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di quote societarie in Farmapiana Società Benefit S.p.A. e affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale", hanno avuto durata (omissis) di n. 15 giorni continuativi a partire dalla data di avvenuta pubblicazione, e quindi a partire dal 09/12/2025"* (così,

nota prot. n. 260/2026).

A supporto di quanto precisato, l'Amministrazione comunale ha trasmesso l'attestato di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sottoscritto digitalmente, il referto di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sottoscritto digitalmente, nonché il tracciamento - effettuato mediante il programma interno di gestione degli atti e delle pubblicazioni - dell'avvenuta pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente e sul portale istituzionale dell'Ente (nota prot. n. 260/2026).

Con successiva nota integrativa (nota prot. n. 650/2026), il Comune trasmetteva la citata delibera di Giunta n. 127 del 9/12/2025, comunicando l'avvenuta pubblicazione della stessa e dell'allegato schema di deliberazione consiliare, fornendo ulteriori elementi informativi.

3.2.1.1. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che l'adempimento in discorso sia stato assolto dall'Ente.

In primo luogo, occorre evidenziare come a venire in discussione non sia "la conoscibilità" da parte della cittadinanza dell'acquisizione della qualità di socio in Farmapiana S.p.A., quanto l'espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di acquisizione della partecipazione sociale.

L'obbligo sancito all'art. 5, comma 2, T.U.S.P. appare in linea, peraltro, con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le *best practices* europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di "confronto", dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Merita altresì ricordare come le modalità attraverso le quali la consultazione pubblica deve avvenire, a volte, sono stabilite a livello nazionale, demandando ad una specifica Autorità/Ministero il compito di adottarle (ad esempio, è il caso del dibattito pubblico ex art. 40 del d.lgs. n. 36/2023), in altre occasioni sono rimesse all'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti. La consultazione *de qua* ricade in questa seconda ipotesi. Al riguardo, la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo del T.U.S.P. puntualizza "*non è stata accolta, in quanto si tratta di materia rientrante nell'autonomia delle singole amministrazioni, la proposta della conferenza unificata che prevede un apposito dpcm che determini le modalità della consultazione stessa*" (cfr. p. 7).

Ciò posto, nell'atto deliberativo all'odierno esame, il Comune ha dato atto, "*in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del TUSP, [e] in mancanza di uno specifico regolamento ad hoc, ha assolto all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione in oggetto a forme di consultazione pubblicandolo sia sulla home page del proprio sito internet istituzionale, nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente"*

sotto sezione "Enti controllati", per una durata di 15 giorni (pubblicazione dal 9.12.2025)" e "che non sono pervenute osservazioni circa lo schema di delibera di consiglio oggetto dell'avvenuta pubblicazione" (così, deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2026, p. 20).

Tanto premesso, questa Corte ritiene che le modalità seguite dal Comune abbiano garantito una piena ed effettiva partecipazione della cittadinanza, assolvendo, dunque, allo scopo cui la norma è preordinata.

3.2.2. Con riguardo al secondo profilo, l'art. 5, comma 2, 1° parte, T.U.S.P. recita: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Nella deliberazione consiliare n. 3 del 2026, il Comune, dopo aver richiamato gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in poi, anche, TFUE), ha rappresentato come *"nel caso di specie non sia configurabile una fattispecie di aiuti di stato alle imprese non essendo in presenza di contributi o corrispettivi erogati dall'Ente riconducibili a tali fattispecie (sul punto si rinvia integralmente alla "Relazione ex artt. 5 del d. lgs 175 del 2016 TUSP e ex art 14 e 17 d. lgs. 201 del 2022 acquisto di partecipazione di quote di Farmapiana S.p.a. ai fini dell'affidamento della gestione del servizio pubblico relativo alla farmacia di titolarità del Comune di Lastra a Signa" sub ALL 6) omissis"* (così, deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2026, pag. 11).

Nella Relazione l'Ente fornisce gli elementi considerati per giungere alle valutazioni testé esposte. Il Collegio prende atto.

4. Profili sostanziali

L'art. 8, comma 1, T.U.S.P. prevede che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*.

In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, 7, comma 2 e 5, comma 1 T.U.S.P., *"l'atto deliberativo (omissis) di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Tanto precisato in merito al disposto normativo, il Collegio procede, nei successivi capoversi, all'esame dell'atto deliberativo n. 3 del 2026 secondo i parametri giuridici ed economici richiesti dal citato art. 5 T.U.S.P.

4.1. Onere di motivazione analitica sulle finalità istituzionali ex artt. 5, comma 1, e 4 del T.U.S.P.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, l'atto deliberativo di costituzione di una società ovvero di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta. La Corte costituzionale ha all'uopo affermato che *"tale articolata previsione, che impone all'ente di esporre – con un onere "rafforzato" di motivazione soggetto al sindacato giurisdizionale – le ragioni della partecipazione (anche minoritaria), è infatti indicativa di un'ulteriore «cautela verso la costituzione e l'acquisto di partecipazioni di società pubbliche»"* (cfr. Corte cost., sentenza n. 201 del 2022; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 100 del 2020).

L'articolo 4 - in particolare, commi 1 e 2 - stabilisce specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Più in dettaglio, il legislatore ha prescritto, in primo luogo, al comma 1 del citato art. 4, che le *"amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. Si tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per cui possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il comma 2 dello stesso art. 4 introduce poi un ulteriore vincolo, quello di attività, ammettendo le società che svolgono *"esclusivamente"* le attività ivi espressamente indicate, ossia: *a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza*. Nell'art. 4, commi 3 e seguenti, e nel successivo art. 4-bis, vengono individuate ulteriori regole tese ora a vietare la costituzione di alcune tipologie di società ora ad ammetterle. Nell'ambito di tali disposizioni appare utile richiamare, ai presenti fini, l'art. 4, comma 7 (*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (omissis) la produzione di energia da fonti rinnovabili*).

Nel delineato quadro e ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, comma 1, T.U.S.P., la prima valutazione che grava sull'ente è quella attinente alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione).

L'analitica motivazione delle scelte assunte riveste dunque un ruolo di preminente centralità, in quanto costituisce l'oggetto dell'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte.

4.1.1. Tanto premesso, sotto il profilo delle finalità istituzionali ex art. 5, comma 1, e art. 4 T.U.S.P., deve rilevarsi come la deliberazione all'esame risulti priva del necessario apparato motivazionale. In particolare, dalla disamina dell'atto deliberativo in discorso, emerge in maniera nitida come la sussistenza del vincolo di scopo ex art. 5, comma 1, e art. 4, c. 1, T.U.S.P. sia data dal Comune sostanzialmente come presupposta e come l'operazione deliberata appaia funzionale a consentire, secondo la prospettazione dell'Ente, il successivo affidamento diretto a Farmapiana della gestione della farmacia comunale (cfr. atto consiliare n. 3 del 2026).

Nella delibera in esame, infatti, l'Ente rappresenta come “ (omissis) *l'ingresso del Comune di Lastra a Signa nella compagine sociale della società, ai sensi dell'art. 5 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), e in coerenza con l'art. 192 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e con art. 14 e ss. del Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (D. Lgs. n. 201/2022) è “condizione necessaria” per la conseguente proposta di affidamento in house del servizio farmaceutico comunale; le due questioni, dunque, acquisto di quote societarie e verifica dei presupposti, delle modalità, delle implicazioni economiche del conseguente affidamento in house, sono inevitabilmente interconnesse, e dovranno pertanto essere trattate entrambe*” (così, atto consiliare n. 3 del 2026, p. 5).

Ciò posto, è d'uopo rammentare come l'*in house providing* qualifichi non un particolare tipo societario, bensì una particolare modalità di affidamento di un servizio; pertanto, l'acquisto di una partecipazione in una realtà societaria esistente – precedendo logicamente e giuridicamente il ricorso al modulo gestorio dell'*in house providing* – non può prescindere dall'assolvimento, da parte dell'Ente procedente, dell'onere motivazionale circa il perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 4 T.U.S.P. (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 179/2025/PASP).

Tale *modus operandi*, come si avrà di esporre anche nel prosieguo (v. *infra* par. 4.3.1.1.) presenta profili di criticità in quanto comprime la valutazione sulla prima vicenda societaria, ritenendola, per così dire, sussunta nell'ambito della più ampia operazione gestionale complessiva. Essa, peraltro, rende particolarmente complesse le valutazioni di questa Corte, sull'avvenuto assolvimento da parte dell'Ente degli oneri motivazionali – soprattutto in riferimento ai parametri economici – previsti dall'art. 5 T.U.S.P.

4.1.1.1. Ciononostante, avuto riguardo alle previsioni statutarie di Farmapiana e alle funzioni intestate al Comune, la Sezione ritiene, nel caso specifico, di poter superare le rilevate carenze dell'atto deliberativo n. 3 del 2026, in ordine al profilo motivazionale attinente al rispetto del c.d. principio della funzionalizzazione, stante la riconduzione dell'oggetto sociale di Farmapiana (*i.e.* gestione delle farmacie) alle finalità istituzionali dell'Ente.

È d'uopo, infatti, rammentare come, ai sensi dell'art. 3, c. 2, TUEL, il Comune è l'ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Con particolare riferimento al caso di specie, si rileva poi come la disciplina di settore espressamente riconosca la possibilità per il Comune di essere titolare di farmacie. In particolare, la l. n. 475 del 1968, recante *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, all’art. 9, c. 1, afferma che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal Comune a seguito dell’offerta di prelazione da parte del competente ufficio regionale. Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della l. n. 833 del 1978, *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*, l’assistenza farmaceutica è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici - comuni e aziende ospedaliere - o soggetti privati a ciò autorizzati.

Tanto precisato, Comune di Lastra a Signa *“è titolare di una farmacia comunale, la sede n. 5 (omissis). La titolarità di tale farmacia trae origine dalla delibera di Giunta n. 129 del 14/9/2004 di revisione della pianta organica delle farmacie che ha istituito la nuova sede farmaceutica denominata “Sede 5”, cui è seguita la deliberazione C.R.T. n. 80 del 15/07/2005 “Revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Firenze”, con cui veniva assegnata all’Ente la farmacia di nuova istituzione denominata Sede 5. (omissis) La gestione di tale farmacia fu assegnata a Farmapiana S.p.A. (ora Farmapiana Soc. Benefit S.p.A.) con contratto Rep. 34 del 28/09/2007. Il contratto prevedeva una durata di 18 anni ed è scaduto il 28/09/2025. Il servizio prosegue ad oggi in virtù dell’art. 12 del contratto stesso che recita: “Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che fino all’assunzione del servizio da parte di nuovo affidatario indicato dal comune, il gestore sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto”* (così, All. 6, Relazione, p. 3 e 4).

A seguito del perfezionamento dell’operazione societaria, all’esito del quale il Comune sarà socio di Farmapiana, verrà disposto l’affidamento diretto a quest’ultima della gestione della farmacia “Sede 5”; la delibera in esame specifica, peraltro, come *“oggetto dell’affidamento sia unicamente la gestione della farmacia comunale (servizio pubblico locale a rilevanza economica) e non la relativa titolarità che resta nella disponibilità esclusiva dell’Ente”* (così, atto consiliare n. 3 del 2026, p. 5). Tale ultima precisazione, peraltro, è in linea con quanto osservato da questa Corte in sede di esame di un’operazione analoga, deliberata da altro Ente (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 25/2024/PASP).

Merita infine osservare come la particolare qualificazione di Farmapiana in termini di *“società benefit”* contribuisca a facilitare la riconduzione della partecipazione alle finalità istituzionali dell’Ente: *“Farmapiana, oltre alla gestione economicamente sostenibile del servizio farmaceutico, si impegna formalmente a perseguire in via stabile e documentata obiettivi ulteriori, quali: la tutela della salute come bene primario della collettività, l’inclusione sociale e l’accessibilità ai servizi per categorie fragili, la sostenibilità*

ambientale delle attività e delle strutture (es. efficientamento energetico delle sedi, riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e della logistica), l'innovazione digitale orientata alla semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari" (così, deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2026, p. 8).

4.1.1.2. In ordine al cd. vincolo di attività ex art. 4, comma 2, del TUSP, il Collegio osserva come, in linea generale, l'esercizio di una farmacia costituisca un servizio di interesse pubblico generale, essendo la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci preordinata ad assicurare e a controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali, garantendo in tal modo la tutela del fondamentale diritto alla salute (*cfr.* Corte Costituzionale, sentenza, 10 ottobre 2006, n. 87; *cfr.* anche, Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687; Cons. St., sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992, Cons. St. Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG e n. 25/2024/PASP).

4.1.1.3. L'esercizio di tale funzione mediante ricorso a un modulo societario è espressamente consentito dall'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P.

4.1.1.3.1. Più in dettaglio, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni con specifico riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale in materia di modalità di gestione delle farmacie.

Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 475 del 1968, *"Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti"*.

Il quadro normativo delineato non contempla, invece, l'affidamento in concessione a terzi; in tal modo il legislatore aveva voluto privilegiare - tenuto conto della particolare natura sociale del servizio pubblico erogato - le forme di gestione nelle quali il Comune avrebbe potuto avere un controllo diretto e immediato dell'attività (*cfr.* Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687).

Ciononostante, nel corso degli anni la giurisprudenza, contabile e amministrativa, ha evidenziato il carattere non tassativo dei modelli di gestione delle farmacie comunali elencati nell'art. 9 della l. n. 475 del 1968 (*cfr. ex plurimis*, Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687; Cons. St., sez. III, sentenza, 13 novembre 2014, n. 5587; Cons. St., Sez. III, sentenza, 9 luglio 2013, n. 3647; Cons. St., sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 25/2024/PASP e n. 13/2022/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 348/2017/PAR, n. 26/2016/VSG e n. 489/2011/PAR).

In particolare, è stato osservato che l'assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non può di per sé costituire un ostacolo invalicabile all'adozione del modello

concessorio, atteso che anche tale modulo organizzativo consente di garantire i *target* di rilevanza sociale che ne giustificavano l'istituzione. Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, difatti, l'obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere assicurato – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e, più precisamente, dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull'attività del gestore, indicando i livelli qualitativi e quantitativi del servizio da erogare. Tali controlli possono essere altresì rafforzati dalla previsione di sanzioni nel caso di inadempimento delle prescrizioni imposte al concessionario. Tutto ciò al fine di garantire che la farmacia comunale possa comunque continuare ad assicurare al Comune non solo un utile economico, attraverso la percezione del canone concessorio e di una quota sugli incassi, ma anche *standard* qualitativi e quantitativi volti a conseguire l'efficace svolgimento della funzione sociale propria del servizio farmaceutico comunale, a tutela dei cittadini (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1° marzo 2016, n. 309; Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687).

Il possibile affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico farmaceutico risulta peraltro coerente con i principi comunitari (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa e contabile, cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non dubita che la gestione di una farmacia comunale possa essere altresì esercitata da un Comune mediante società di capitali "*in house*", benché tale modalità non sia stata prevista dalle leggi n. 465 del 1968 e n. 362 del 1991; tale modulo organizzativo appare peraltro coerente con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate. L'affidamento *in house* è consentito, *inter alia*, a condizione che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 25/2024/PASP e n. 13/2022/VSG; Cass. sez. un., ordinanza n. 567/2024; Cass., sez. un., 26 maggio 2023, n. 14776; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20632).

Sulla base delle norme e della giurisprudenza richiamate, questa Corte osserva come, in linea generale, la gestione di una farmacia di cui il Comune ha la titolarità possa essere esercitata, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 della l. n. 475 del 1968, anche mediante società di capitali *in house*, ovvero possa essere affidata in concessione a soggetti estranei al Comune, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica in modo da salvaguardare la concorrenza (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/SEZAUT/2015/QMIG, punto 2.4).

Tale orientamento è stato positivizzato nell'art. 34, c. 2, "*Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie*" del d. lgs. n. 201 del 2022, il quale recita: "*In caso di affidamento della gestione a società in house*

ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". La disposizione testé citata, nel qualificare la gestione di una farmacia come "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ammette espressamente, tra le potenziali modalità organizzative, anche il ricorso all'*in house providing*. Va da sé che le diverse ipotesi gestionali incontrano un limite esterno e invalicabile: la gestione della farmacia deve avvenire nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, a seguito della lettura della delibera consiliare n. 3 del 2026 e della relazione allegata (all. 6, p. 5), può ritenersi assolto, da parte dell'Ente, l'onere motivazionale di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., in riferimento alle attività svolte.

4.2. I parametri "economici" del controllo e il perimetro di sindacato della Corte dei conti.

Tra i profili di carattere economico-finanziario che, in base all'art. 5, commi 1 e 3, TUSP devono integrare il tessuto motivazionale degli atti in questione, un ruolo centrale è rivestito dai concetti di sostenibilità finanziaria e convenienza economica.

Le valutazioni circa "la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria" dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche le valutazioni relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi allo scrutinio riservato alla Corte dei conti.

Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, il Collegio procede all'esame dell'assolvimento, da parte dell'atto deliberativo n. 3 del 2026, dell'onere di motivazione in merito ai profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione.

In maggior dettaglio, tale esame, secondo il principio di diritto statuito dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) consiste nella verifica, da parte della Sezione regionale di controllo, della "completezza e adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché dell'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'amministrazione".

4.2.1. Onere analitico di motivazione della sostenibilità finanziaria (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

Con riguardo al parametro "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno affermato che lo stesso "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento

societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

4.2.1.1. (segue): sostenibilità oggettiva.

La sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Così definita, quest'ultima deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

4.2.1.2. Quanto al relativo contenuto, il predetto documento, nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.

Le Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno precisato che *"tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario"). Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto)".*

Le previsioni dello studio di fattibilità devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio, se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali, le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (*break even point*) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di

garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del *business plan* (d'ora in poi, anche, BP) possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate.

4.2.1.3. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza e l'adequazione di approfondimento. In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno precisato che *“il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adequazione, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato”*.

4.2.1.4. Tanto premesso, nell'atto deliberativo in discorso, la motivazione rafforzata sulla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione viene assolta dall'Ente mediante la parziale riproduzione, nella parte motiva dell'atto consiliare (pp. 7-8), delle valutazioni espresse nella Relazione (all. n. 6), la quale – a sua volta – *“quanto alla sostenibilità finanziaria (omissis) rimanda integralmente al business Plan di Farmapiana che garantisce una redditività per l'ente per un arco temporale di almeno 12 anni”* (così, Relazione, par. 1.3., p. 7, lett. h), rinviando poi per l'analisi di dettaglio a quanto rappresentato in tali documenti.

Tali atti sono stati trasmessi a questa Corte, unitamente alla deliberazione n. 3 del 2026, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

In via preliminare, questa Corte sottolinea che, dalla disamina degli atti versati nel fascicolo istruttorio, il Comune ha effettuato un'istruttoria propedeutica alle decisioni finali confluite nella deliberazione in discorso, acquisendo gli elementi informativi all'uopo necessari. Nella Relazione è, infatti precisato: *"l'A.C. non si è basata nelle proprie scelte su dati di parte ma ha espletato le proprie autonome verifiche sulla solidità della società e della specifica farmacia"* (così, Relazione, all. 6, p. 6); essa *"illustra analiticamente, ai sensi degli articoli 5 del D. lgs n. 175 del 2016 le ragioni a sostegno dell'atto deliberativo del Consiglio del Comune di Lastra a Signa volto all'ingresso dell'Ente nel capitale sociale della società in house Farmapiana SB S.p.A. omissis"* (così, Relazione, p. 2).

La Relazione è costituita da nove paragrafi, nell'ambito delle quali il terzo è intitolato *"Sulla motivazione analitica relativa all'acquisto di quote societarie (art. 5, c. 1 TUSP): convenienza economica e sostenibilità finanziaria"*.

Il *Business Plan* con Piano Economico Finanziario asseverato (d'ora in poi, anche, *business plan*, BP o PEF, all. 3 e all. 7), si compone di sei parti; esso muove dall'illustrazione di informazioni generali di carattere normativo in merito all'oggetto dell'analisi (sez. I), per poi passare a esaminare la situazione economico patrimoniale di Farmapiana (sez. II), fornendo anche elementi informativi sulle proiezioni del conto economico per le annualità 2026 e 2027.

Nella successiva sezione III viene dedicata specifica attenzione alla farmacia comunale di cui risulta titolare l'ente e che sarà oggetto di affidamento diretto a Farmapiana (cfr. atto consiliare n. 3 del 2026); in particolare, vengono rappresentati i costi ed i ricavi generati dall'attività caratteristica, compendati in un *business plan* prospettico, dando particolare evidenza degli investimenti sostenuti per il *revamping* della farmacia. Nella sezione III, inoltre, viene dato atto della disponibilità, da parte di Farmapiana, *"ad aprire, qualora prevista dalla pianta organica regionale, una nuova farmacia in un'area periferica. L'organizzazione e i costi relativi alla nuova farmacia saranno a carico della società stessa, mentre il Comune di Lastra a Signa rinuncerà all'aggiornamento "ISTAT" del canone di concessione, previsto a partire dall'ottavo anno"* (così, Relazione, par. 3.2., p. 11).

La sezione IV dà conto delle modalità di quantificazione del canone di concessione. La sezione V, infine, illustra i servizi attualmente forniti dalla farmacia comunale e quelli aggiuntivi che verranno organizzati da Farmapiana.

Prima di procedere alle valutazioni intestate a questa Corte, va rammentato (v. *supra* par. 2) che la funzione di controllo ex art. 5, comma 3, T.U.S.P. è esercitata sul predetto atto limitatamente all'acquisto, da parte del Comune, della partecipazione in Farmapiana e per i parametri indicati dal legislatore, esulando dalla cognizione di questa magistratura ogni valutazione sulla più ampia operazione di affidamento della gestione del servizio farmaceutico secondo il modulo dell'*in house providing*. Pertanto, ogni riferimento contenuto nella Relazione e nel PEF al successivo affidamento *in house* e alle considerazioni ivi espresse sono effettuate ai limitati fini delle verifiche, da parte di

questo Collegio, sull'assolvimento dell'onere motivazionale sulla sostenibilità finanziaria oggettiva ex art. 5 T.U.S.P. dell'operazione societaria all'odierno esame.

4.2.1.5. Tanto premesso, con riguardo alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il Collegio, in primo luogo, prende atto dell'avvenuta redazione del *Business Plan* (di seguito, anche, BP).

Va sin da subito precisato che quest'ultimo descrive l'operazione nel suo complesso, trattando unitariamente l'acquisto della partecipazione in Farmapiana e la successiva fase di affidamento diretto del servizio di gestione della farmacia comunale, che sconta già, nella prospettazione dell'Ente, l'attuazione della prima vicenda societaria.

Nell'ambito di questa cornice la Sezione II - "*Farmapiana S.p.A.*" - del *business plan* fornisce elementi informativi sul capitale sociale e sul patrimonio netto e utile aziendale della società, sulle modifiche statutarie intervenute nel 2025 in relazione alla qualificazione di Farmapiana come società *benefit*, sull'oggetto sociale e l'attività svolta (ad esempio, farmacie gestite), nonché alcuni dati economici.

Con particolare riferimento a tale profilo, il BP espone i dati di conto economico per il periodo 2023-2027; esso dunque riporta sia i dati di conto economico dei bilanci di esercizio per le annualità 2023 e 2024, sia quelli in procinto di approvazione (i.e., 2025), sia le proiezioni per le annualità 2026 e 2027. I dati di conto economico non sono accompagnati da un prospetto sullo stato patrimoniale né dal rendiconto finanziario.

Il Piano Economico Finanziario è asseverato da una società di revisione, la quale ne ha attestato "*la coerenza nel suo complesso, sulla base: dell'integrità logica, coerenza e accuratezza delle formule, algoritmi, calcoli e macro contenuti nel PEF (omissis)*" e "*ha inoltre verificato la congruenza dei dati indicati nel Piano Economico Finanziario*" (così, *Business plan*, All. 7, p. 1 alla deliberazione consiliare n. 3 del 2026).

La società di revisione ha, tuttavia, sottolineato "*come i dati prospettici inseriti nel PEF, essendo basati su stime, sono caratterizzati da elementi soggettivi ed in particolare dalla connaturata rischiosità che eventi preventivati dai quali traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre possono verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione. Di conseguenza, potrebbero verificarsi scostamenti tra valori preventivati e valori consuntivati; non siamo in grado, dunque, di esprimere giudizi in merito al grado di coincidenza dei dati previsionali con quelli che saranno effettivamente (omissis) conseguiti nel tempo (omissis)*".

Tanto premesso, il Collegio rileva come il BP, per la parte rilevante ai fini dello scrutinio sull'assolvimento dell'onere motivazionale in merito alla sostenibilità oggettiva della vicenda societaria, presenti un contenuto piuttosto scarso. Le proiezioni economico-finanziarie del *business plan* sono limitate al prospetto del conto economico. Inoltre, i dati ivi indicati non risultano corredati da un'esplicitazione delle assunzioni di base impiegate per addivenire alla stima delle diverse voci per le singole annualità considerate; tale carenza assume rilievo soprattutto per le previsioni sulle annualità 2026 e 2027.

Parimenti, il PEF non contempla l'elaborazione di specifici indicatori di bilancio, i quali, come noto, possono restituire, ancorché in via sintetica, valutazioni su aspetti gestionali in termini di solidità, liquidità e redditività della società.

Ciò posto, il Collegio rammenta, in linea generale, che l'atto deliberativo deve essere autosufficiente nell'assolvimento dei requisiti motivazionali, eventualmente anche con ricorso alla motivazione *per relationem*; sicché non può ritenersi ammissibile la costruzione *ex post* di elementi valutativi che il legislatore richiede a supporto della decisione societaria, traslando tali oneri su questa Corte. Non può, infatti, non considerarsi che sussiste una netta separazione di ruoli e funzioni nonché di ambiti di giudizio che vedono come soggetto destinatario l'amministrazione e quelli del successivo sindacato rimesso alla Corte dei conti sugli atti deliberativi adottati, con riguardo ai profili individuati dal legislatore (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 61/2024/PASP).

Ciononostante, il Collegio prende atto che i dati riportati nel conto economico (conto economico, Business plan, p. 7, All. 3 alla deliberazione consiliare n. 3 del 2026) mostrano come i ricavi parrebbero adeguati alla copertura dei costi operativi, generando un risultato netto positivo lungo l'intero orizzonte temporale del piano.

Inoltre, da un esame delle relazioni sulla gestione del bilancio al 31/12/2024 e sul governo societario al 31/12/2024 di Farmapiana, acquisite d'ufficio tramite il portale Infocamere, emerge un quadro tendenzialmente confortante in merito alla situazione finanziaria della società medesima. In particolare, viene precisato: *"i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 6, c. 2, e 14, c. 2, 3, 4 e 5 del TUSP inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia allo stato attuale da escludere con un grado di solvibilità estremamente solido e in miglioramento così come per il Financial leverage e di copertura del passivo"* (così, Relazione sul governo societario al 31/12/2024 di Farmapiana, p. 13).

4.2.1.6. In disparte le considerazioni su espresse sull'assenza di elementi informativi di dettaglio e sul perimetro dello scrutinio intestato a questa magistratura, il Collegio infine prende atto delle valutazioni confluite nel PEF, che rivestono un ruolo cruciale nel giudizio di sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione, in ragione dell'avvenuta asseverazione del piano economico e finanziario (conto economico, punto 2.4.2. *"Business plan Prospettico Farmapiana S.p.A."*, p. 7, all. 3 e all. 7, p. 6, alla deliberazione consiliare n. 3 del 2026) da parte della società di revisione; è d'uopo, infatti, rammentare come l'asseverazione del piano economico finanziario si sostanzi in una delicata procedura attraverso la quale un soggetto abilitato verifica la sostenibilità dei valori contenuti nella proposta di Piano economico finanziario.

Pertanto, avuto riguardo alla documentazione versata in atti e considerato che il PEF risulta asseverato da una società di revisione, il Collegio ritiene che possa ritenersi tendenzialmente assolto

l'onere motivazionale circa la sostenibilità finanziaria oggettiva di Farmapiana, con le raccomandazioni di seguito formulate.

Nel precipuo intento di garantire nel tempo la sostenibilità finanziaria oggettiva della società, il Comune è tenuto a porre in essere ogni azione necessaria per assicurare che le assunzioni di base del PEF - ad oggi non esplicitate nel documento medesimo che, si ribadisce, riporta esclusivamente voci a consuntivo e previsionali del conto economico per le annualità 2026 e 2027 - su cui fa leva l'intero giudizio di sostenibilità finanziaria, siano osservate nella concreta dinamica societaria.

4.2.2. (segue): sostenibilità finanziaria soggettiva.

La sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata anche con riguardo alla situazione specifica dell'ente procedente.

Nel caso di specie, l'operazione di costituzione della società produrrà esborsi diretti ed immediati a carico del Comune pari a 11.421,98 euro, comprensivo del sovrapprezzo, pari allo 0,114% del capitale sociale di Farmapiana Società Benefit S.p.A.

Come indicato nella delibera consiliare dell'Ente n. 3 del 2026, *“la somma necessaria per l'acquisto, pari ad € 11.421,98 risulta finanziata sul Bilancio Previsione Triennale 2025-2027/PEG DEF 2026 nel modo seguente: Cap. 3004 “Conferimento Farmapiana”, COD. PCI 3010102 (così, atto deliberativo 3 del 2026, p. 22 e 24)*

Il Collegio prende atto.

Ciò posto, questa Corte ritiene opportuno rammentare come, in linea generale, i rapporti tra socio pubblico e società - ancorché *in house* - siano informati al pieno rispetto del principio di autonomia patrimoniale perfetta.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha osservato che, nelle società pubbliche, tale principio e il divieto di soccorso finanziario sono tra loro connessi, in quanto funzionali a preservare la sostenibilità nel tempo della scelta organizzativa operata, precludendo “ricadute” gestionali negative degli organismi partecipati sui bilanci degli enti soci e, per l'effetto, tutelando, anche in chiave prospettica, gli equilibri di finanza pubblica. In altri termini, nel concludere un contratto con un organismo partecipato avente la forma giuridica di società di capitali, ogni contraente non può non essere consapevole che la società risponderà dei propri debiti secondo le regole ordinarie del codice civile, e dunque entro i limiti del proprio patrimonio sociale, senza poter contare, in linea di principio, sul soccorso finanziario da parte dell'ente partecipante (così, Corte costituzionale, sentenza n. 110 del 2023).

4.3 Onere analitico di motivazione della convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

4.3.1. Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese all'operazione societaria che si intende

realizzare. In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*.

Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, comma 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Nella valutazione della convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso dunque ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, tenendo conto anche della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.

4.3.1.1. Tanto precisato, in via preliminare, il Collegio rileva che, come già riscontrato nell'odierno scrutinio sull'atto deliberativo in discorso (v. *supra* par. 4.1.1.), la Relazione si cura di motivare la sussistenza dei parametri economici *de quibus*, trattando unitariamente l'operazione di acquisto della partecipazione sociale in Farmapiana e la successiva fase di affidamento diretto della farmacia comunale, che sconta già, nella prospettiva dell'Ente, l'attuazione della prima vicenda societaria. Tale prospettiva di analisi è stata riscontrata di frequente da questo Collegio in occasione di fattispecie in cui l'acquisto di una partecipazione sociale costituisce uno *step* propedeutico al perfezionamento della successiva operazione di affidamento diretto alla stessa dello svolgimento di un servizio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 25/2024/PASP, n. 61/2024/PASP, n. 138/2025/PASP e n. 179/2025/PASP).

In questa sede e in via generale, il Collegio non può che ribadire l'importanza che l'Amministrazione istante non comprima la valutazione sulla prima vicenda societaria ritenendola, per così dire, sussunta nell'ambito della più ampia operazione gestionale complessiva. Tale *modus operandi* presenta profili di criticità e può rilevarsi pregiudizievole per le determinazioni finali che l'Ente si accinge ad assumere.

4.3.1.2. Inoltre, sempre in linea generale, questa Corte rammenta che il modello della società *in house*

di cui all'art. 16 TUSP risponde alla scelta di ricorrere all'auto-organizzazione amministrativa, oggi sancita dall'omonimo principio di cui all'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023). Tale principio ha una portata molto ampia e comporta che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento *in house providing* a società partecipate, che tuttavia deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: principio del risultato, principio della fiducia e principio dell'accesso al mercato, di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023. Nella relazione illustrativa, allegata allo schema definitivo del nuovo Codice è precisato, in riferimento all'art. 7 in esame, che *"la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016"*. Da ciò consegue *"una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house"*.

Ciononostante, l'alternatività tra l'affidamento *in house* e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale, in quanto la scelta per l'auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per l'esternalizzazione. Essa, tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del *"fallimento del mercato"*, ma soltanto la valutazione della congruità economica dell'offerta. Più in dettaglio, la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all'oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all'utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all'amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 179/2025/PASP).

4.3.1.3. Tanto premesso, va precisato che fuoriesce dal perimetro cognitivo di questa sede di controllo la valutazione preventiva della legittimità della scelta di successivo affidamento *in-house* del servizio, essendo tale profilo devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Rientra, invece, nelle funzioni intestate alla magistratura contabile svolgere uno scrutinio sull'avvenuto assolvimento, da parte dell'Ente, dell'onere motivazionale sulla convenienza economica dell'operazione di acquisto della partecipazione in Farmapiana e sulla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

È in tali termini che devono intendersi le considerazioni di seguito espresse.

Nell'atto deliberativo n. 3 del 2026, l'adempimento dell'obbligo motivazionale *de quo* avviene mediante la tecnica della motivazione *per relationem*, richiamando le valutazioni espresse nella Relazione (all. n. 6 alla deliberazione consiliare n. 3 del 2026), la quale dedica alla trattazione di tali profili il paragrafo 1.4 *"Sulle ragioni della convenienza rispetto a gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato in house (ex art 5 c.1 TUSP) e ex art 14 e ex art. 17 comma 2 D. Lgs. 201/2022"*.

In primo luogo, il Comune si fa carico di operare un raffronto qualitativo tra lo scenario *in house* e altre soluzioni organizzative, potenzialmente ammissibili in base alla l. n. 475 del 1968 e al d.lgs. n. 201 del 2022, quali: i) gestione in economia; ii) esternalizzazione tramite gara.

In particolare, l'Ente analizza partitamente i due profili relativi ai *"Vantaggi dell'in house rispetto alla gestione in economia"* e *"Vantaggi rispetto alla esternalizzazione tramite gara"* (cfr. Relazione, par. 1.4., p. 7 e ss.), assumendo a parametro sia l'art. 5 T.U.S.P. sia l'art. 17, comma 2, del 201 del 2022 (cfr. Relazione, p. 7).

Ciò posto, con riferimento alla gestione in economia, il Comune rappresenta come tale opzione organizzativa sia stata *"già valutata dal Comune come non percorribile nel caso di specie, ed è dunque incompatibile con le scelte strategiche compiute dall'Amministrazione. Tale opzione comporterebbe infatti la necessità di istituire una struttura comunale autonoma dedicata al servizio, con incremento della dotazione organica, aggravio di costi gestionali e rigidità organizzative non sostenibili e non giustificabili, tanto più a fronte della prospettiva di acquisire quote societarie in una organizzazione solida come Farmapiana, che, attraverso un know-how specifico consolidato nel tempo, grazie alla gestione integrata di più farmacie comunali, consente una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all'utenza, visti gli impegni in tal senso di Farmapiana (vds ancora Manifestazione di Interesse e Business Plan cui si rinvia) ulteriormente rafforzati a seguito della acquisizione dello status di "società benefit". Il Comune di Lastra a Signa, peraltro, in caso di gestione diretta in economia, dovrebbe accollarsi l'attività ed i costi per l'allestimento della farmacia, con ogni necessaria dotazione tecnica, assumendo dunque gli inevitabili oneri della operazione, di notevole ammontare; dovrebbe procedere poi al reclutamento del personale (con tutti i limiti previsti per il contenimento dei costi del personale dell'Ente tra cui l'art. 1 commi 557 e ss. L. 296/2006 ed il calcolo delle capacità assunzionali ex DL 34/2019 e D.M. 17.03.2020) il tutto in mancanza di un know how specifico nella gestione di farmacie comunali posseduto invece da Farmapiana. (omissis)"* (cfr. Relazione, p. 8).

Rispetto all'affidamento a terzi mediante gara pubblica, invece, l'Ente osserva come *"la gestione in house consente un controllo più diretto sui livelli di servizio (attraverso la partecipazione societaria interamente pubblica e il controllo analogo congiunto garantito dallo Statuto di Farmapiana). L'in house, inoltre, particolarmente nel caso di specie a seguito della acquisizione da parte di Farmapiana della qualifica di società benefit, consente di non perseguire esclusivamente la logica del profitto, ma di mettere al centro le*

finalità di interesse pubblico, coniugando sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impatto sociale positivo (omissis) Il modello della farmacia dei servizi, già adottato dalla società, rafforza tale prospettiva (omissis) Infine l'affidamento in house rispetto alla esternalizzazione tramite gara elimina il rischio di discontinuità derivante dall'alternanza dei concessionari.” (cfr. Relazione, pp. 8-9).

Da un punto di vista quantitativo, la Relazione non contiene alcuna analisi di componenti economiche.

Tanto premesso, in primo luogo, il Collegio, nel prendere atto delle valutazioni qualitative svolte, evidenzia come l'Ente abbia condotto l'intera analisi ritenendo l'operazione di acquisto “assorbita” da ogni più ampia considerazione sulla convenienza economica della complessiva operazione gestionale. Questa Corte ribadisce come tali momenti debbano comunque rimanere distinti ed essere identificabili nel processo valutativo sulla vicenda societaria considerata nella sua intera finalizzazione.

Secondariamente, la Sezione rammenta come la giurisprudenza contabile sia granitica nel ritenere che il giudizio positivo sulla convenienza economica di un'operazione societaria non possa prescindere da un'analisi sui risultati economici previsionali derivanti dalle possibili opzioni organizzative, da effettuarsi anche mediante un esame dettagliato degli oneri economici da essi derivanti. Trattasi di orientamento espresso, peraltro, anche nella pronuncia n. 25/2024/PASP, più volte richiamata dal Comune nella Relazione e nell'atto deliberativo n. 3 del 2026.

Dalla disamina di tali atti non è emerso alcun raffronto tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dai modelli gestionali alternativi all'acquisto di una partecipazione societaria. Nella più volte menzionata Relazione, il Comune individua i moduli organizzativi - gestione in economia e selezione dell'operatore mediante gara - per lo svolgimento del servizio farmaceutico che potrebbero astrattamente essere impiegati; ciascun modulo viene descritto e valutato qualitativamente ai fini della stessa Relazione, ma non viene riportata alcuna analisi quantitativa delle diverse alternative in termini di costo-opportunità per l'Amministrazione proponente.

In altri termini, l'Ente dovrebbe effettuare una mera stima dei possibili oneri connessi ai diversi moduli organizzativi optati al fine di suffragare il giudizio qualificativo con un'evidenza di dati. A titolo meramente esemplificativo, relativamente allo scenario di concessione a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica, sarebbe apparsa utile allo scopo un'analisi preliminare di comparabilità dei bandi emessi negli ultimi anni per contratti di concessione di farmacie.

Tali elementi informativi di tipo economico avrebbero richiesto una maggiore ponderazione ai fini dell'assunzione della determinazione finale in quanto avrebbero potuto conferire al giudizio reso una maggiore attendibilità.

Da ultimo, questa Corte rammenta che, al fine di giustificare la convenienza economica

dell'operazione societaria, la giurisprudenza contabile è unanime nel ritenere che l'ente locale debba avere riguardo anche ai parametri indicati dall'art. 20 TUSP, onde verificare che già in fase costitutiva o di acquisto della partecipazione non risultino integrate le condizioni che il comma 2 della medesima disposizione pone a presupposto dell'adozione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società interessata (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazione n. 151/2025/PASP; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 152/2025/PASP; Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazioni n. 47/2025/PASP, 202/2024/PASP e n. 161/2022/PAR). Va da sé, infatti, come sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l'acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione. Ne consegue che, prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile che l'Ente desse conto di aver effettuato tali valutazioni.

4.3.2. Per quanto concerne, infine, l'onere di motivazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella deliberazione consiliare n. 3 del 2026, il Comune – sostanzialmente riproducendo il contenuto della Relazione (all. 6) – rappresenta come l'acquisto della partecipazione in Farmapiana, *“finalizzata al conseguente affidamento in house del servizio”*, consentirebbe il conseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità, in ragione dei seguenti elementi: *i) risparmio gestionale; ii) garanzia di redditività; iii) controllo pubblico; iv) razionalizzazione dei costi e delle procedure; v) condivisione del know-how; vi) gestione robotizzata delle farmacie; vii) capacità di investimento; viii) sinergie con gli altri comuni soci* (cfr. deliberazione n. 3 del 2026, p. 10).

Il Collegio prende atto.

4.3.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che, nel complesso, possa ritenersi parzialmente assolto l'onere motivazionale circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La decisione di procedere al perfezionamento dell'operazione rientra nell'assoluta discrezionalità dell'Ente, da compiersi secondo i principi di sana e prudente gestione. Va da sé che, anche al fine di prevenire eventuali effetti pregiudizievoli sul bilancio dell'Ente socio, il giudizio qualitativo sulla convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'operazione di acquisto della partecipazione in Farmapiana richiederebbe di essere suffragato da un'analisi comparata sui risultati economici delle varie opzioni organizzative.

5. Valutazioni conclusive della Corte dei conti.

In via preliminare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, questa

Corte ritiene che l'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione diretta, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, nella società Farmapiana Società benefit S.p.a. rientri nel perimetro, soggettivo e oggettivo, di cognizione demandato a questa Corte ex art. 5 TUSP.

5.1. In ordine ai profili formali, non sono state rilevate criticità significative. In via preliminare, questa Corte ha ritenuto che Farmapiana *benefit* S.p.A., essendo riconducibile al tipo "società per azioni" rientri nei vincoli tipologici consentiti dall'art. 3 T.U.S.P. (v. *supra* par. 3.1.). Nell'ambito dell'analisi delle previsioni statutarie sono state riscontrate talune incoerenze rispetto alla disciplina del T.U.S.P., per la cui analisi di dettaglio si rinvia alle considerazioni già espresse nel precedente paragrafo 3.1.1.

5.2. Nel merito, questa Sezione ha esaminato l'atto deliberativo n. 3 del 2026 partitamente per ciascuno dei parametri giuridici ed economico-finanziari ex art. 5, comma 1, T.U.S.P.

5.2.1. Sotto il profilo delle finalità istituzionali ex art. 5, comma 1, e art. 4 T.U.S.P., pur nella genericità e sinteticità del tessuto motivazionale dell'atto deliberativo – come risultante dalla documentazione allegata che ne costituisce parte integrante – è emersa la coerenza della partecipazione in Farmapiana con le finalità istituzionali dell'Ente (v. *supra* par. 4.1.1.1).

Per quanto concerne il profilo delle attività ammissibili ex art. 5, comma 1, e art. 4, c. 2, T.U.S.P., nell'atto deliberativo n. 3 del 2026 l'onere motivazionale è parimenti assolto *per relationem*. Attesa la riconduzione dell'oggetto sociale all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., l'operazione può ritenersi coerente con il dettato normativo (v. *supra* par. 4.1.1.2 e ss.).

5.2.2. In merito all'assolvimento dell'onere motivazionale sulla sussistenza dei parametri economici e, in primo luogo, sulla sostenibilità finanziaria oggettiva, l'atto deliberativo è utilmente suffragato dal *Business Plan* appositamente redatto. Deve osservarsi, tuttavia, come il BP presenti un contenuto piuttosto scarno, con riguardo ai profili oggetto dello scrutinio ex art. 5 TUSP. Le proiezioni economico-finanziarie del *business plan* sono infatti limitate al prospetto del conto economico e non risultano corredate da un'esplicitazione delle assunzioni di base impiegate per addivenire alla stima delle diverse voci per le singole annualità considerate. Non risultano elaborati specifici indicatori di bilancio a supporto.

Fermo restando quanto già esposto al precedente par. 4.2.1. e ss. (v. *supra*), e considerata, in particolare, la presenza di un PEF asseverato, l'obbligo motivazionale ex l'art. 5, comma 1, T.U.S.P. può ritenersi tendenzialmente assolto. Ciononostante, nel precipuo intento di garantire la sostenibilità finanziaria oggettiva nel tempo della società, il Comune è tenuto a porre in essere ogni azione necessaria per garantire che le assunzioni di base esposte nel PEF - ad oggi non esplicitate nel documento medesimo che, si ribadisce, riporta esclusivamente voci a consuntivo e previsionali del conto economico per le annualità 2026 e 2027 - su cui fa leva l'intero giudizio di sostenibilità

finanziaria, siano osservate nella concreta dinamica societaria.

Per quanto concerne l'assolvimento dell'onere motivazionale, da parte dell'Ente, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, non sono state rilevate criticità (v. *supra* par. 4.2.2.). Ciononostante, il Collegio ha rammentato come, in linea generale, i rapporti tra socio e società - ancorché *in house* - devono essere pienamente informati al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta.

In ordine alla convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, TUSP), questa Corte ha formulato talune osservazioni, per la cui disamina di dettaglio si rinvia diffusamente a quanto esposto al paragrafo 4.3.

Da ultimo, il Collegio ha rammentato come, in linea generale, la decisione di procedere al perfezionamento dell'operazione rientri nell'assoluta discrezionalità dell'Ente, da compiersi secondo i principi di sana e prudente gestione. Va da sé che, anche al fine di prevenire eventuali effetti pregiudizievoli sul bilancio dell'Ente socio, il giudizio qualitativo sulla convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'operazione di acquisto della partecipazione in Farmapiana richiederebbe di essere suffragato da un'analisi comparata sui risultati economici delle varie opzioni organizzative.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, valutato l'atto deliberativo n. 3 del 2026 del Comune di Lastra a Signa non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione in Farmapiana Società benefit S.p.A. nei limiti delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate in parte motiva

DISPONE

la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Lastra a Signa, in persona del Sindaco *p.t.*, e al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016

ORDINA

al Comune di Lastra a Signa di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2026.

Il Funzionario preposto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)

<p>
</p><p>Si trasmette la deliberazione indicata in oggetto al Comune di Lastra a Signa, in persona del Sindaco p.t., e al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.</p><p>Cordiali saluti.</p><p>Il funzionario preposto</p><p>Cristina Baldini</p><p><p class="ql-riffirma" data-id="end"></p></p>